



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

Verbale di deliberazione n. 3
in data 05-02-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : Istituzione dal 1° gennaio 2021 del "Canone Unico" e del Canone di Concessione dei Mercati, ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Disciplina provvisoria.

Sessione Straordinaria – Seduta di Prima convocazione

L'anno duemilaventuno addì cinque del mese di febbraio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze della sede municipale per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N.	Cognome e nome del Consigliere	Presenti/Assenti
1.	PERFETTI ITALO	Presente
2.	BIANCHI MARIO	Presente
3.	DAL BORGO MARIA VENIS	Presente
4.	BERNARDI LUISA	Presente
5.	ZAMBON MARIANO	Presente
6.	BEGHIN VANESSA	Presente
7.	SIMIONI MICHELE	Presente
8.	CUSINATO ENRICA	Presente
9.	TOSETTO ALESSANDRO	Presente
10.	GUIDOLIN SILVIA	Presente
11.	Bonaldo Stefano	Presente
12.	TRENTO CRISTINA	Presente
13.	CULELLA MARIA	Assente

Partecipa alla seduta Orso Paolo Segretario Comunale.

PERFETTI ITALO nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Consiglieri Signori:

ZAMBON MARIANO

TOSETTO ALESSANDRO

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare, per quanto di interesse:

- il coordinato disposto di cui al **comma 816**, ai sensi del quale “... *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi ...*” e al successivo **comma 821** che subordina la disciplina del canone stesso ad apposito regolamento da adottare a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- il **comma 837** ai sensi del quale “... *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...*”

Dato atto che le numerose istanze, tra le quali quella della stessa ANCI, aventi quale fine ultimo la richiesta di un'eventuale proroga al 2022 dei canoni di cui sopra o, quanto meno, la facoltatività della loro istituzione e applicazione per l'anno 2021, non hanno avuto, quanto meno ad oggi, positivo riscontro;

Considerato che, per effetto dell'intervenuta abrogazione a far data dal 1° gennaio 2021 delle seguenti entrate:

- tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche,
- imposta comunale sulla pubblicità,
- diritto sulle pubbliche affissioni,

risulta per ciò solo necessario istituire con la presente deliberazione di natura regolamentare ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. n. 446/1997 e con decorrenza dalla medesima data, i canoni di cui ai commi 816 e 837 dell'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dandosi al contempo atto che, nei termini di legge, si provvederà ad approvare i regolamenti e le tariffe per l'anno 2021;

Ritenuto necessario, nelle more dell'approvazione della compiuta disciplina regolamentare e tariffaria di cui sopra, prevedere una disciplina transitoria, confermando, per ciò solo e provvisoriamente, *da un lato* le procedure di autorizzazione e concessione già vigenti al 31 dicembre 2020 e dall'altro, ai fini della determinazione e quantificazione dei canoni di cui in premessa, le tariffe dei tributi e dei canoni vigenti al 31 dicembre 2020, salvo eventuale successivo conguaglio (se dovuto);

Richiamato l'art. 1, comma 846, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che: “*Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante*”;

Tenuto conto, altresì, che la gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni (ICPDPA) risulta affidata, alla data del 31/12/2020, alla Società I.C.A. Società Unipersonale s.r.l., in conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici;

Rilevata altresì, l'opportunità di avvalersi dell'art. 1, comma 846, della Legge n. 160/2019 e di affidare provvisoriamente, al soggetto sopra indicato, la gestione del canone univoco patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, nelle more dell'approvazione dei regolamenti e dell'assunzione delle determinazioni definitive in merito alla loro gestione;

Visti, allora,

- l'art. 52, D.Lgs. 446/97 che dispone che "... *Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti ...*";
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che "... *La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.*» e precisa, all'art. 42, *Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...*";
- l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, per cui "... *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (...), nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...*";

Considerato che la Conferenza Stato-Città Autonomie Locali, nella seduta del 12 gennaio 2021 ha dato il proprio assenso al differimento al prossimo 31 marzo 2021 del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021 – 2023 ed il D.M. 13 gennaio 2021 ha differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023;

Richiamato l'art. 9 - ter, del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, e in particolare:

- il **comma 2** ai sensi del quale "... *Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ...*";
- il **comma 3** ai sensi del quale "... *In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 ...*".

Richiamata, quindi, la Circolare MEF n. 2/DF del 22 novembre 2019 con cui si conferma l'inapplicabilità dell'art. 13, c. 15-ter, D.Lgs. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, agli atti regolamentari e tariffari che disciplinano fattispecie aventi natura non tributaria;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, rilasciato con Verbale in data 27 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b.7) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

DELIBERA

1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2021, con la presente deliberazione avente natura regolamentare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997, il "Canone Unico" ed il "Canone di Concessione dei Mercati", di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 816 e comma 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in disciplina provvisoria, che consta di n. 7 articoli, allegato A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che, in via provvisoria e nelle more dell'approvazione entro il termine previsto dalla legge dei regolamenti di cui all'art. 1, comma 821 e comma 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e delle relative tariffe:

a) sono fatte salve e si applicano le procedure di rilascio delle concessioni e autorizzazioni vigenti al 31 dicembre 2020, in materia di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, contenute rispettivamente nei Regolamenti di cui alle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 56 in data 28.11.1994, n. 58 in data 28.11.1994 e n. 8 in data 15.2.1995;

a cui si fa espresso e coordinato rinvio;

b) i canoni di cui sopra sono, quantificati, fatto salvo l'eventuale successivo congruaggio, sulla base delle tariffe, vigenti per l'anno 2020, previste e disciplinate nelle seguenti delibere tariffarie:

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 21.12.2004, modificata dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 22.2.2005;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 15.02.2019;

a cui si fa espresso rinvio;

3) di avvalersi dell'art. 1, comma 846, della Legge n. 160/2019 e di affidare provvisoriamente alla Società I.C.A. Società Unipersonale s.r.l. la gestione del canone univoco patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, nelle more dell'approvazione dei regolamenti e dell'assunzione delle determinazioni definitive in merito alla loro gestione;

4) di stabilire, in considerazione della complessità della disciplina regolamentare, che per l'eterogeneità dei presupposti impositivi investe la competenza di una molteplicità di settori/servizi dell'Amministrazione e altresì della necessità di organizzare la concreta attività gestionale e operativa, come prima scadenza per il versamento dei canoni a carattere annuale, il prossimo 31 maggio 2021;

5) di dare altresì atto che, le disposizioni della presente delibera avente natura regolamentare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52, D.Lgs n. 446/1997, avranno efficacia dal 1° gennaio 2021 e fino all'approvazione, nei termini di legge, della specifica disciplina regolamentare e tariffaria dei nuovi canoni di cui all'art. 1, comma 816 e comma 837 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

- 6) di dare mandato all'Ufficio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente deliberazione;
- 7) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione avente natura regolamentare ex art. 52, del D.Lgs n. 446/1997, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Data 27-01-2021



IL RESPONSABILE

F.to Briotto Daniele

PARERE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data 27-01-2021



IL RESPONSABILE

F.to Briotto Daniele

Il consigliere Bianchi illustra la proposta di deliberazione e spiega che il nostro Statuto non prevede la commissione consiliare per i regolamenti tecnici senza una valutazione politica.

Il consigliere Bianchi spiega altresì che si tratta di un regolamento provvisorio che resterà in vigore fino all'approvazione del bilancio di previsione 2021. Dal 1° gennaio 2021 è quindi in vigore, con unico canone per la pubblicità e l'occupazione di aree pubbliche

La consigliera Trento chiede conferma sul fatto che il canone sia provvisorio.

Il consigliere Bianchi riafferma tutto ciò e ricorda come l'introito si pone come invariato rispetto all'ultimo anno, per legge.

Esce dal collegamento la consigliera Culella: sono pertanto presenti e collegati in videoconferenza n. 12 consiglieri.

Non essendoci altri interventi, il Sindaco pone in votazione la suestesa proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi dai n. 12 consiglieri presenti e votanti.

Il Sindaco pone, infine, in votazione l'immediata eseguibilità della suestesa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, che viene approvata con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi dai n. 12 consiglieri presenti e votanti.



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

Verbale di deliberazione n. 3
in data 05-02-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : Istituzione dal 1° gennaio 2021 del "Canone Unico" e del Canone di Concessione dei Mercati,
ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Disciplina provvisoria.

Sessione Straordinaria – Seduta di Prima convocazione

Letto, approvato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE
F.to PERFETTI ITALO



IL SEGRETARIO DEL COMUNE
F.to Orso Paolo



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

Allegato alla delibera

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 05-02-2021

Oggetto: Istituzione dal 1° gennaio 2021 del "Canone Unico" e del Canone di Concessione dei Mercati, ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Disciplina provvisoria.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 100.

Comune di Galliera Veneta li 08-02-2021



L' INCARICATO

Briotto Paolo

Documento Firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

Allegato alla delibera

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 05-02-2021

Oggetto: Istituzione dal 1° gennaio 2021 del "Canone Unico" e del Canone di Concessione dei Mercati, ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Disciplina provvisoria.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Galliera Veneta li 08-02-2021



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
GENERALI
Briotto Paolo

Documento Firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005

COMUNE DI GALLIERA VENETA
(Provincia di Padova)

**Regolamento del Canone Unico e del Canone
di Concessione dei Mercati ai sensi della
Legge 27 dicembre 2019, n. 160
DISCIPLINA PROVVISORIA**

Approvato con Delibera di C.C. n. del

ARTICOLO 1

Istituzione del Canone Unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito nel Comune di Galliera Veneta, ai sensi dell'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160, il Canone Unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della Legge 27/12/2019, n. 160, in sostituzione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni.

ARTICOLO 2

Istituzione del Canone di Concessione per l'Occupazione delle Aree e degli Spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è altresì istituito nel Comune di Galliera Veneta, ai sensi dell'art. 1, comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, il Canone di Concessione per l'Occupazione delle Aree e degli Spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845, dell'art. 1 della Legge 27/12/2019, n. 160. Il predetto canone sostituisce la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche .

ARTICOLO 3

Disciplina transitoria del Canone

Al fine di consentire l'istituzione del canone e la corretta regolamentazione dello stesso, in via provvisoria si applicano, in quanto compatibili:

1. la procedura per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2019, n. 160, contenute nel Regolamento di disciplina della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 56 in data 28.11.1994, a cui si fa espresso rinvio;
2. la procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera b) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2019, n. 160 contenute nel Regolamento di disciplina dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, approvato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 58 in data 28.11.1994 e n. 8 in data 15.2.1995, a cui si fa espresso rinvio.

ARTICOLO 4

Determinazione dell'acconto e dichiarazione

Nelle more dell'approvazione dei regolamenti di disciplina dei canoni previsti dall'art. 1, comma 821 e comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160, e delle relative tariffe, che sarà effettuata entro il termine previsto dalla legge, i medesimi canoni sono dovuti in acconto sulla base delle tariffe vigenti per l'anno 2020 e nei limiti della compatibilità con la disciplina della Legge 27/12/2019, n. 160, della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni. Il regime dichiarativo applicabile è quello previsto in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni e di Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.

ARTICOLO 5

Individuazione del conguaglio

L'eventuale differenza positiva tra quanto dovuto sulla base delle tariffe dei canoni approvate per l'anno 2021 e l'importo versato in acconto è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dall'approvazione delle tariffe. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali.

ARTICOLO 6

Proroga contratto di affidamento

Nelle more dell'approvazione dei regolamenti di cui all'articolo 1 e 2 e del necessario adeguamento del contratto di affidamento, la gestione dei canoni è affidata al soggetto affidatario, alla data del 31/12/2020, del servizio di gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, alle condizioni di cui al contratto in essere.

ARTICOLO 7

Entrata in vigore e cessazione della validità

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 e cessa la validità con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, che saranno approvati ai sensi della Legge 27/12/2019, n. 160 e dell'articolo 53, della Legge n. 388/2000, entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.